Progetto di legge che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica

**Articolo 19**

Il capitolo II del titolo I della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale viene modificato come segue:

1. All'inizio dell'articolo 6(I)(8), le parole: "L'autorità giudiziaria può prescrivere a titolo provvisorio o su richiesta a qualsiasi persona di cui al punto 2 o, in mancanza, a qualsiasi persona di cui al punto 1," è sostituita dal testo seguente: "Il presidente del tribunale, agendo secondo la procedura accelerata sul merito, può prescrivere qualsiasi persona che possa contribuirvi";

2. Dopo l'articolo 6-2, modificato dalla legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020, volta a disciplinare lo sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni su piattaforme online, gli articoli 6-3 e 6-4 sono inseriti come segue:

‘*Articolo 6-4.* — Qualora una decisione giudiziaria esecutiva abbia disposto qualsiasi misura volta ad impedire l'accesso a un servizio di comunicazione pubblica online il cui contenuto rientra nei reati di cui all'articolo 6(I)(7), l'autorità amministrativa, qualora sia interpellata da qualsiasi interessato, potrà chiedere a chiunque possa contribuirvi e per un periodo non superiore a quello rimanente per i provvedimenti ordinati dalla presente decisione giudiziaria, di impedire l'accesso a qualsiasi servizio di comunicazione pubblica online che incorpori interamente o sostanzialmente il contenuto del sito.

Alle stesse condizioni, l’autorità amministrativa potrà anche chiedere a tutti gli operatori di un motore di ricerca, di un elenco o di un altro servizio di riferimento di porre fine al riferimento di indirizzi web che danno accesso a tali servizi di comunicazione online al pubblico.

L’autorità amministrativa terrà aggiornato un elenco dei servizi di comunicazione online di cui al primo comma del presente articolo, che sono stati oggetto di una richiesta di blocco dell'accesso ai sensi dello stesso primo comma, nonché degli indirizzi web che danno accesso a tali servizi e porrà tale elenco a disposizione degli inserzionisti, dei loro agenti e dei servizi di cui all'articolo 299(II)(2) del Codice generale delle imposte. Tali servizi saranno inseriti nel presente elenco per la restante durata dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria.

"Qualora tali servizi non siano stati bloccati o differiti conformemente al presente articolo, il presidente del tribunale, deliberando secondo il procedimento accelerato nel merito, potrà prescrivere qualsiasi misura volta a porre fine all'accesso ai contenuti di tali servizi."

**Articolo 19 *bis (nuovo)***

I. – Il capitolo II del titolo I della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale viene modificato come segue:

1. L'articolo 6(I)(7)(4) è modificato come segue:

*a)* La prima frase è completata dalle parole: “e rendere pubblici i mezzi che dedicano alla lotta contro le attività illecite di cui al terzo comma del presente punto 7";

*b)* dopo la stessa prima frase, è inserita la frase seguente: "Questi obblighi non si applicheranno agli operatori di cui all'articolo 6-5, primo comma, per combattere la diffusione dei contenuti di cui allo stesso primo comma";

*c)*  La seconda frase è così modificata:

– all’inizio, la parola: “Essi” deve essere sostituita dalle parole: "Le persone di cui ai punti 1 e 2";

*–* le parole: “, da un lato,” sono soppresse;

– le parole: "del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "al medesimo terzo comma";

- dopo la parola: "servizi", la fine è soppressa;

2. Dopo l'articolo 6-2 modificato dalla suddetta legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020, l'articolo 6-5 è inserito come segue:

‘*Articolo 6-5.* – Gli operatori delle piattaforme online di cui all'articolo L111-7 del Codice del consumo che offrono al pubblico un servizio di comunicazione online basato sulla classificazione, il riferimento o la condivisione di contenuti messi online da terzi e la cui attività sul territorio francese supera una soglia del numero di collegamenti determinata per decreto, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o meno nel territorio francese, contribuiscono alla lotta contro la diffusione pubblica di contenuti contrari alle disposizioni di cui all'articolo 6(I)(7)(3) della presente legge, nonché all'articolo 24 *bis* e all'articolo 33, terzo e quarto comma, della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. A questo proposito:

‘1. Essi dovranno attuare procedure umane e tecnologiche proporzionate e gli strumenti che consentano loro di:

‘*a)* Informare, nel più breve tempo possibile, le autorità giudiziarie o amministrative delle azioni intraprese in seguito alle ingiunzioni emesse da dette autorità riguardo ai contenuti di cui al primo comma del presente articolo;

‘*b)* Confermare tempestivamente la ricezione sicura delle richieste di comunicazione dei dati a loro disposizione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative al fine di consentire l’identificazione degli utenti che hanno caricato i contenuti di cui al medesimo primo paragrafo e informare tali autorità nel più breve tempo possibile del seguito dato a tali richieste;

‘*c)* Conservare temporaneamente contenuti che sono stati loro segnalati come contrari alle disposizioni di cui al primo comma e che hanno ritirato o reso inaccessibili, al fine di metterli a disposizione delle autorità giudiziarie a fini di indagine, identificazione e perseguimento dei reati; la durata e le condizioni per la conservazione di questo contenuto sono definite con decreto del Consiglio di Stato, previo parere della

Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà;

‘2. Essi devono definire un unico punto di contatto, una persona fisica incaricata di comunicare con le autorità pubbliche per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, alla quale, in particolare, tutte le domande presentate dal Consiglio superiore dell’audiovisivo ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione possono essere inviate per via elettronica. Tale unico punto di contatto è responsabile in particolare della ricezione delle richieste rivolte all’operatore dalle autorità giudiziarie secondo la procedura di cui all’articolo 6 (II), della presente legge, al fine di assicurarne il rapido trattamento;

‘3. Mettono a disposizione del pubblico, in modo facilmente accessibile, le condizioni generali di utilizzo del servizio che offrono; vi includono disposizioni che vietano la pubblicazione online dei contenuti di cui al primo comma del presente articolo; essi vi descrivono in termini chiari e precisi le loro modalità di moderazione volte a individuare, se del caso, identificare e trattare tali contenuti, precisando le procedure e i mezzi umani o automatizzati utilizzati a tal fine e le misure che attuano per influire sulla disponibilità, la visibilità e l'accessibilità di tali contenuti; vi indicano le misure che attuano nei confronti degli utenti che hanno messo a disposizione tali contenuti online, nonché i rimedi interni e legali a disposizione di tali utenti;

‘4. Essi informano il pubblico dei mezzi utilizzati e delle misure adottate per combattere la diffusione, agli utenti situati sul territorio francese, dei contenuti di cui al primo paragrafo mediante la pubblicazione, secondo le modalità e ad intervalli stabiliti dal Consiglio superiore dell’audiovisivo, di informazioni e di indicatori quantificati, definiti da quest’ultimo, relativi in particolare al trattamento delle ingiunzioni o delle richieste di informazioni da parte delle autorità giudiziarie o amministrative, alle notifiche ricevute e alla selezione dei ricorsi interni, nonché, eventualmente, ai criteri di selezione dei terzi di fiducia le cui notifiche sono trattate in via prioritaria e alle condizioni di cooperazione con tali terzi;

‘5. Essi attuano una procedura facilmente accessibile e di facile utilizzo che permetterà a chiunque di segnalare, per via elettronica, qualsiasi contenuto ritenuto contrario alle disposizioni di cui al primo paragrafo, di specificare chiaramente la sua ubicazione e i motivi per i quali si ritiene che tale contenuto debba essere considerato illegale, e di fornire le informazioni che consentono di contattare e segnalare le sanzioni previste in caso di una notifica impropria;

‘6. Essi attuano procedure e mezzi umani e tecnologici proporzionati che consentano loro di:

‘*a)* Confermare tempestivamente la ricezione sicura delle notifiche relative ai contenuti di cui al primo comma, fatte salve le informazioni necessarie per contattare l'autore;

‘*b)* Garantire l’adeguata analisi tempestiva di tali notifiche;

‘*c)* Informare l'autore dell'azione intrapresa e dei rimedi interni e legali disponibili, a condizione di avere le informazioni necessarie per contattarli;

‘*d)* Se si decide di rimuovere il contenuto o renderlo inaccessibile per violazione delle disposizioni di cui al primo paragrafo, per informare l'utente all'origine della sua pubblicazione, con riserva di disporre delle informazioni necessarie per contattarli:

‘– indicando i motivi della decisione;

‘– specificando se tale decisione sia stata presa mediante uno strumento automatizzato;

‘– informandoli dei mezzi di ricorso interni e legali a loro disposizione;

‘– e segnalando che si incorre in sanzioni civili e penali per la pubblicazione di contenuti illegali;

‘7. Essi attuano azioni correttive interne che consentono:

‘*a)* all'autore di una notifica di contenuto di cui al primo comma di contestare la decisione presa dall'operatore in risposta a tale notifica;

‘*b)* all’utente che ha dato origine alla pubblicazione di contenuti oggetto di una decisione di cui al punto 6 d), di contestare tale decisione;

‘*c)* all’utente che è stato oggetto di una decisione di cui al punto 8*(a)* o *(b)* di contestare tale decisione.

Essi garantiscono che tali sistemi siano facilmente accessibili e di facile fruizione, e che consentano l’evasione adeguata e tempestiva dei ricorsi, che non si basi esclusivamente sull’uso di mezzi automatizzati, informando senza indugio l'utente della decisione adottata e annullando senza indugio le misure relative al contenuto in questione o all'utente attuate dall'operatore quando il ricorso lo induce a ritenere che la decisione impugnata non fosse giustificata;

‘8. Nel decidere di applicare tali procedure, essi stabiliscono nelle loro condizioni d’uso, in termini chiari e precisi, le procedure che portano a:

‘*a)* La sospensione o, nei casi più gravi, la chiusura dell’account degli utenti che hanno caricato ripetutamente contenuti contrari alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo;

‘*b)* La sospensione dell'accesso al meccanismo di notifica degli utenti che hanno ripetutamente presentato notifiche manifestamente infondate relative ai contenuti di cui allo stesso primo comma.

‘ Quando tali procedure sono attuate, un'analisi caso per caso volta a caratterizzare obiettivamente l'esistenza del comportamento di cui al punto i *a* o *b* del presente 8 sarà attuata e prenderà in considerazione, in particolare:

‘– la quantità di contenuti illegali di cui al primo comma del presente articolo o il numero di notifiche manifestamente infondate provenienti dall'utente durante l’anno precedente, sia in termini assoluti che proporzionalmente alla quantità totale di contenuti o al numero di notifiche di cui è stato responsabile;

‘– e la gravità e le conseguenze di questi abusi.

‘Quando vengono attuate, tali procedure prevedono che le misure di cui al punto 8, (a) e (b), siano proporzionate, nella loro natura, alla gravità del comportamento in questione e, nel caso di sospensione, siano pronunciate per un periodo di tempo ragionevole. All’utente è dato un avvertimento e informazioni sui rimedi interni e legali disponibili;

‘9. Gli operatori di cui al primo paragrafo del presente articolo, con attività sul territorio francese che superano il limite del numero di connessioni determinato con decreto e che sono superiori a quelle menzionate nello stesso primo paragrafo devono:

‘a) Effettuare una valutazione, su base annuale, dei rischi sistemici associati al funzionamento e all’uso dei loro servizi per quanto riguarda la diffusione del contenuto di cui al primo paragrafo e in relazione alle violazioni dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche di tali servizi, in particolare dei loro effetti sulla diffusione virale o di massa dei suddetti contenuti;

‘(b) Attuare misure ragionevoli, efficaci e proporzionate, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei loro servizi e l'entità e la gravità dei rischi individuati al termine della valutazione di cui al 9(a), finalizzate ad attenuare i rischi di diffusione di tali contenuti, che possono riguardare in particolare le procedure e i mezzi umani e tecnologici utilizzati per rilevare, identificare e trattare tali contenuti, evitando nel contempo i rischi di eliminazione ingiustificata ai sensi della legislazione applicabile e delle loro condizioni d'uso;

‘(c) Riferire al pubblico, secondo le procedure e gli intervalli stabiliti dal Consiglio superiore dell’audiovisivo, la valutazione di tali rischi sistemici e le misure di attenuazione dei rischi attuate;

‘10. Gli operatori di cui al primo paragrafo riferiscono al Consiglio superiore dell’audiovisivo in merito alle procedure e ai mezzi utilizzati per l'applicazione del presente articolo, alle condizioni di cui all'articolo 62 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sopracitata.’

II. — La legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione è così modificata:

1. All'articolo 19(I)(1), terzo comma, le parole: "nonché le piattaforme di condivisione video" sono sostituite dalle parole: ", piattaforme di condivisione di video e operatori di piattaforme online di cui all'articolo 62";

2. Nel primo paragrafo dell’articolo 42-7 il riferimento: "e 48-3” deve essere sostituito dai riferimenti: ", 48-3 e 62";

3. Il titolo IV viene integrato da un Capitolo III, che recita come segue:

*‘CAPITOLO III*

***‘Disposizioni applicabili alle piattaforme online per contrastare i contenuti di incitamento all'odio***

*‘Articolo 62.* – I. – Il Consiglio superiore dell’audiovisivo garantisce che gli operatori delle piattaforme online di cui all’articolo 6-5, primo paragrafo, della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, relativa alla fiducia nell’economia digitale, rispettino le disposizioni dello stesso articolo 6-5, tenendo conto, per quanto riguarda ciascuno dei servizi da essi offerti, delle caratteristiche del servizio e dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati dall’operatore per quanto riguarda, in particolare, la portata e la gravità dei rischi di diffusione su di esso del contenuto di cui al primo paragrafo di detto articolo 6-5 e dei rischi di eliminazione ingiustificata ai sensi della legislazione applicabile e delle sue condizioni di utilizzo. Essa fornisce agli operatori delle piattaforme le linee guida per l'applicazione dello stesso articolo 6-5.

‘Essa raccoglie presso tali operatori, alle condizioni di cui all’articolo 19 della presente legge, le informazioni necessarie al controllo dei loro obblighi. In quanto tali, gli operatori di cui all’articolo 6-5(9) della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sopra citata, consentono di accedere ai principi di funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati per soddisfare tali obblighi, ai parametri utilizzati da tali strumenti, alle modalità e ai dati utilizzati per la valutazione e il miglioramento delle loro prestazioni, nonché a qualsiasi altra informazione o dato che consenta di valutarne l’efficacia,conformemente alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali. Nel rispetto di tali disposizioni, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può inviare richieste proporzionate di accesso, attraverso interfacce di programmazione dedicate, a tutti i dati pertinenti per valutarne l'efficacia. Nel rispetto di tali disposizioni e per le stesse finalità, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può applicare metodi proporzionati per la raccolta automatizzata di dati accessibili al pubblico al fine di accedere ai dati necessari.

‘Esso definisce le informazioni e gli indicatori quantificati che tali operatori sono tenuti a pubblicare a norma dell’articolo 6-5(4), nonché le modalità e la periodicità della presente pubblicazione.

‘Esso pubblica annualmente un riesame dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6-5.

‘II — ll Consiglio superiore dell’audiovisivo può esortare gli operatori a conformarsi, mediante presentazione di una messa in mora ed entro il termine da esso stabilito, alle disposizioni dell'articolo 6-5 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004,.

‘Nel caso in cui l’operatore non si conformi alla comunicazione ricevuta, il Consiglio superiore dell’audiovisivo può, alle condizioni previste dall’articolo 42-7 della presente legge, infliggere un’ammenda il cui importo tiene conto della gravità dell’inadempienza e, se del caso, della sua natura ripetuta, senza superare i 20 milioni di euro o il 6% del fatturato annuo totale dell'anno precedente, se quest’ultimo è superiore. Qualora la stessa violazione sia stata oggetto, in un altro Stato, di una sanzione pecuniaria calcolata sulla stessa base, l'importo di tale sanzione viene preso in considerazione per determinare la sanzione imposta ai sensi del presente paragrafo.

‘In deroga al secondo paragrafo del presente II, in caso di rifiuto di divulgare le informazioni richieste dall’autorità di regolamentazione ai sensi del secondo paragrafo dell’I, o in caso di comunicazione di informazioni false o ingannevoli, l’importo della sanzione inflitta non può superare l’1% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente.

‘Il Consiglio superiore dell’audiovisivo può rendere pubbliche le notifiche e le sanzioni imposte. Esso stabilisce, nella sua decisione, i dettagli di tale pubblicazione, che sono proporzionati alla gravità della violazione. Esso può inoltre ordinare l'inserimento della sua decisione in pubblicazioni, giornali e mezzi di comunicazione designati a spese degli operatori oggetto della messa in mora o della sanzione.

"Le ammende sono riscosse come debiti non fiscali e non patrimoniali nei confronti dello Stato.";

4° Dopo la parola: "risultato", la fine dell'articolo 108, primo comma, recita come segue: "dalla legge n. di rafforzare il rispetto dei principi della Repubblica."

III. — Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.